

SENTENZA

R.G. 10468/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

N° 1506
DEP. - 4 LUG. 2006
CRON. 4246
REP. 2101

Il Tribunale di Venezia, sez. I civile, riunito in persona dei Magistrati

dott. Roberto Zacco Presidente

dott. Francesco Spaccasassi Giudice

dott. Andrea Fidanzia Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO:
Accertament
nullità e/o
annullabilità
e/o inefficacia
risoluzione
acquisto valori
mobiliari

nella causa civile R.G. 10468/04 promossa da



assistiti e difesi dall'avv. P. Polato come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attori -

contro

Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a.

- 4 LUG. 2006
Avviso alle part

assistita e difesa dagli avv. G. Solinas come da mandato a margine della comparsa di costituzione

- convenuta -

Oggetto: accertamento nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione acquisto valori mobiliari

CONCLUSIONI degli attori:

“ Come in atto di citazione e nota conclusionale ex art. 10 DLGS n. 5/03. ”

CONCLUSIONI della convenuta:

“Come in comparsa di costituzione e risposta ed istanza di fissazione d’udienza”.

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell’art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

Gli attori chiedono accertarsi l’inesistenza (in quanto mai impartiti) e comunque la nullità e/o annullabilità (in quanto posti in essere in violazione dell’art. 23 TUF nonché degli 28 e ss. regolamento consob) degli ordini di acquisto delle obbligazioni “ Argentina Eur TF” operati dalla banca convenuta per un importo complessivo di € 57.000,00 su due differenti dossier titoli:

- quello custodito presso l’agenzia n. 18 ed intestato a [REDACTED];

quello custodito presso l’agenzia n. 13 ed intestato a [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Gli attori chiedono quindi la condanna della banca convenuta alla ripetizione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in via subordinata, al risarcimento del danno stimato nella somma di € 57.000,00.

La banca convenuta contesta la fondatezza della domanda attorea e ne chiede il rigetto.

Deve premettersi che nell’ambito della disciplina delineata dal Legislatore in tema di intermediazione finanziaria, costituita dal dlgs n. 58/98 e dal suo regolamento attuativo n. 11522 - atto normativo cui è stata espressamente demandata dallo stesso legislatore l’attuazione e disciplina dei principi generali posti dal T.U.F. - ad avviso di questo Collegio, possono essere distinte due categorie di regole:

le norme che stabiliscono dei veri e propri requisiti di validità e sono volte quindi ad imporre all’intermediario l’osservanza di obblighi di forma e le norme che si limitano ad imporre degli obblighi comportamentali.

All’interno della prima categoria, va ricondotta, oltre alla norma di cui all’art. 23 TUF che prescrive la necessaria forma scritta per il c.d. contratto quadro, anche la previsione di cui all’art. 29 reg. Consob, la quale non si accontenta di porre a carico dell’intermediario un mero obbligo di informazione del risparmiatore – ovvero dell’esistenza dell’eventuale inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni per le quali non è opportuno procedere all’esecuzione della stessa – ma stabilisce che

se l'investitore intende comunque dare corso all'ordine, l'intermediario può eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Posto che la prescrizione della forma quale elemento costitutivo di un contratto risponde normalmente ad un'esigenza di responsabilizzazione del consenso, di mettere in guardia colui che compie un atto di particolare importanza in ordine alle conseguenze dello stesso, che esigono, proprio per questo, una maggiore ponderazione – non a caso è prevista la forma scritta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari - e' indubitabile che, nella stessa prospettiva, l'art. 29, nel caso di operazione non adeguata, in quanto in controtendenza con le pregresse scelte di investimento, abbia voluto, con particolare rigore, imporre una particolare forma in relazione all'esigenza di maggior tutela del risparmiatore che viene così messo in condizione di valutare in maniera ancor più ponderata il grave rischio cui si espone.

Si tratta di un requisito di forma che risponde pertanto ad un'esigenza di sostanza di protezione dell'investitore nel compimento di un'operazione assai delicata e potenzialmente dannosa per lo stesso, analogamente a quanto avviene in altre situazioni in cui l'ordinamento ha ritenuto che il rispetto di determinate forme, in relazione ai particolari effetti da ricollegarsi ad un determinato atto, costituisca l'unica garanzia dell'effettiva ponderazione della scelta negoziale (es. la forma dell'atto pubblico, a norma dell'art. 782 cod. civ., nella donazione è richiesta in relazione alla gratuità dell'atto).

Nella seconda categoria, vanno ricondotte quelle norme che impongono all'intermediario l'osservanza di regole di comportamento e/o responsabilità: quali, ad esempio, consegnare al risparmiatore il documento sui rischi generali sugli investimenti, fornirgli informazioni sulla tipologia e sulle caratteristiche della singola operazione di investimento che sta per intraprendere, eccetera.


Ritiene questo Tribunale che solo la violazione della prima categoria di norme possa giustificare la pronuncia di invalidità di un acquisto, attraverso la sanzione della nullità, la quale è testuale per la violazione dell'art. 23 TUF e "virtuale" per l'inosservanza dell'art. 29 reg. consob, e ciò in base al rilievo che il T.U.F. ed il suo regolamento attuativo, che costituisce con il primo un corpus unicum

da valutarsi unitariamente, sono norme imperative a norma dell'art. 1418 1° comma in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost) che mirano a realizzare, ed identificabili non solo nella tutela dei risparmiatori uti singoli ma anche in generale del risparmio come elemento di valore dell'economia nazionale (vedi Cass. 7.3.2001 n. 3272).

In particolare, la natura imperativa delle norme in oggetto comporta che qualora talune di esse prescrivano requisiti "intrinseci" della fattispecie negoziale, in quanto attinenti alla struttura o al contenuto del contratto - come appunto fa l'art. 29 reg. consob in relazione ai singoli ordini d'acquisto - la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto (vedi la recente sentenza della Corte di Cassazione 31 marzo/29 settembre 2005. Pres. Losavio, rel. Marziale).

La violazione delle norme comportamentali - si tratta, ad avviso di questo Collegio, di obblighi contrattuali e non precontrattuali (difformemente da quanto ritenuto sul punto dalla sopra citata sentenza della Suprema Corte) riguardanti un condotta dell'intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro di negoziazione, che costituisce proprio la fonte di quegli obblighi comportamentali - dà luogo invece ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l'investitore del danno allo stesso eventualmente cagionato. Tuttavia, la pronuncia risarcitoria presuppone che sia dimostrato il nesso causale tra violazione della norma comportamentale (omessa o carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'operazione) ed il danno (perdita dell'investimento): occorre quindi che l'investitore provi che se avesse avuto complete informazioni da parte dell'intermediario, sarebbe stato disincentivato e non avrebbe quindi acquistato quei titoli.

A tal proposito, infatti, non può ritenersi che l'inversione dell'onere della prova previsto a carico della banca dall'art. 23 T.U.F. in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza e corretta informazione, si estenda anche alla dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca medesima e danno.



L'onere di provare il nesso causale rimane comunque a carico del risparmiatore, sebbene lo stesso possa essere assolto mediante presunzioni a norma dell'art. 2727 e ss. cod. civ.

Conclusa la panoramica di ordine generale sulla problematiche che sorgono dalla disciplina dell'intermediazione finanziaria, nel caso di specie, va preliminarmente osservato che l'istruttoria della causa ha consentito, in primo luogo, di smentire l'originaria prospettazione degli attori secondo cui gli ordini di cui è causa sarebbero addirittura inesistenti in quanto mai impartiti dai medesimi.

In sede di interpello, il sig. [REDACTED] ha dichiarato che tutti gli ordini impugnati sono stati impartiti dallo stesso via telefono.

Si pone quindi la questione di valutare la validità dei singoli ordini alla stregua dei parametri offerti dall'art. 29 regolamento consob.

A tal proposito, deve evidenziarsi che al fine della formulazione di un giudizio di adeguatezza delle singole operazioni, non deve valutarsi soltanto il profilo di rischio della persona dell'attore [REDACTED] costui – dipendente sì della banca convenuta ma peraltro adibito a mansioni estranee alla materia borsistico-finanziaria, quali quelle di controllo di gestione – non è che uno dei contestatari dei due dossier titoli nei quali sono stati custoditi i bond argentini di cui è causa, con la conseguenza che non ha rilevanza la circostanza che sia stato sempre [REDACTED] in quanto abilitato ad operare in modo disgiunto, ad impartire tutti gli ordini di acquisto dei bond argentini impugnati.

Deve invece attribuirsi rilevanza al profilo di rischio quale emerge in modo oggettivo dalla pregressa operatività dei singoli dossier titoli, i quali – si ricorda – sono l'uno riconducibile alla famiglia originaria dei sig. [REDACTED] (essendo cointestato, oltre al dipendente della banca, alla madre ed alle sorelle) e l'altro alla famiglia che il sig. [REDACTED] si è formato dopo il matrimonio con la sig.ra [REDACTED] e sono stati peraltro aperti in due filiali differenti della Cassa di Risparmio di Venezia, e, segnatamente, il primo presso l'agenzia [REDACTED] ed il secondo presso l'agenzia [REDACTED]

Orbene, da un attento esame dei due portafogli titoli in questione, emerge una diversa propensione al rischio dei due gruppi di intestatari, sicuramente molto prudente quello cointestato tra il sig. Griggio ed i suoi familiari d'origine, più speculativo quello cointestato tra lo stesso [REDACTED] e la moglie.

Tenuto conto quindi che la valutazione di adeguatezza che deve effettuarsi in questa sede non può prescindere dall'esistenza di due centri d'interesse distinti, non vi è dubbio che sia proprio questo il presupposto da cui muovere ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento o meno da parte degli operatori della banca degli obblighi informativi e degli adempimenti di natura formale imposti dal T.U.F. e dal regolamento Consob.

Esaminando a questo punto le singole operazioni di investimento di cui è causa, non vi è dubbio che quelle effettuate dal sig. [REDACTED] sul dossier titoli cointestato alla moglie fossero adeguate alle pregresse scelte di investimento.

In particolare, il sig. [REDACTED] ha acquistato in data 5.10.1999 tango bond per l'importo di € 5.000 dopo che in data 9.9.1999 aveva compiuto la stessa identica operazione (vedi doc. 20 convenuta).

Lo stesso discorso deve effettuarsi per le altre due operazioni del 22.1.01 e del 2.10.01 che si pongono in un rapporto di continuità non solo con quelle già indicate del 9.9.99 e del 5.10.99 ma anche con l'acquisto, nel frattempo avvenuto, di altri titoli speculativi quali obbligazioni di altri paesi emergenti come il Brasile (il 16.11.1999 per l'importo di € 5.000 e il 10.7.2000 per l'importo di € 8.000) e la Turchia (il 10.5.2000 per l'importo di € 5.000).

Dunque, tutti i gli acquisti di bond argentini affluiti sul dossier titoli custodito presso l'agenzia n. 18 di via Vespucci erano connotati da un alto tasso di speculatività.

Né peraltro il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] possono dolersi di non essere stati avvertiti della rischiosità dell'investimento.

E' sufficiente il semplice esame del punto 1.3., relativo al rischio emittente, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari - documento che è stato consegnato a questi due attori il 18.4.1998 (doc. 3 fascicolo convenuta) e che contiene una descrizione delle

caratteristiche generali dei singoli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi, consentendo all'investitore di acquisire utili informazioni sulle dinamiche che regolano il mercato dei valori mobiliari – per constatare che l'obiettivo dei coniugi [REDACTED] non era la mera conservazione del capitale.

In particolare, nel punto 1.3. viene indicato che “ con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interessi che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interessi pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento ad emissioni a pari scadenza”.

Inoltre, il sig. [REDACTED] impiegato della Carive che ha lavorato presso l'agenzia di [REDACTED] [REDACTED] dal gennaio 1999 al dicembre 2001, ha riferito di aver fatto presente al sig. [REDACTED] l'opportunità di diversificare l'investimento acquisendo anche titoli non a cedola alta.

In conclusione, in relazione al profilo di rischio degli investitori del dossier cointestato ai signori [REDACTED] come emergente sotto il profilo “fattuale” anche in presenza del rifiuto di questi attori a rendere informazioni in tale senso – tali informazioni sono state rese successivamente solo nel 2003 quando il contenzioso con la banca era già in atto - le operazioni impugnate di questo portafoglio titoli devono ritenersi pienamente adeguate.

Ne consegue che l'istituto di credito, nella ricezione degli ordini, non era tenuto ad osservare i requisiti di forma richiesti dall'art. 29 regolamento Consob e non è possibile pertanto ragionare in termini di nullità degli ordini di acquisto oggetto di censura.

A questo punto, occorre accertare, sotto il profilo della eventualità configurabilità di una responsabilità dell'istituto bancario per inadempimento contrattuale ai fini risarcitori, se tale istituto bancario sia venuto meno all'osservanza di regole comportamentali e, in particolare, all'obbligo di fornire agli investitori adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di tale specifica operazione, nonché se gli attori, qualora fossero stati a conoscenza



delle informazioni che non gli sono state eventualmente fornite, sarebbero stati o meno dissuasi dall'acquisto dei titoli di cui è causa.

A tal proposito, gli attori lamentano di non essere stati informati che le obbligazioni argentine erano ad alto tasso di rischiosità non solo perché appartenenti alla categoria speculativa ma anche per la disastrosa situazione economica dello stato argentino che era ben conosciuta da tutti gli operatori sin dal 1999. Gli attori si dolgono anche che la banca non ha comunicato loro i vari declassamenti di rating subiti dall'Argentina in quegli anni.

Va osservato che è pur vero che la banca convenuta non risulta aver fornito tali informazioni ai coniugi [REDACTED] né ha richiesto di provarlo attraverso la prova per testi; tuttavia, in primo luogo, non vi è dubbio che i declassamenti più significativi – tre consecutivi nell'arco di soli tre mesi – si siano verificati solo dal maggio 2001 quando i primi due ordini erano già stati impartiti.

Inoltre, come riferito dalla teste [REDACTED] nell'ottobre 2001 – prima dell'ultimo declassamento di rating a CCC - nonostante il sig. [REDACTED] fosse consapevole della consistente perdita di valore nominale del rendimento dei titoli argentini, ha, tuttavia, voluto acquistare i titoli medesimi per abbassarne il prezzo di carico, avendoli acquistati in precedenza ma a prezzi maggiori.

Il [REDACTED] ha quindi posto in essere un'operazione deliberatamente speculativa.

In conclusione, con riferimento ai primi due ordini del 5.10.99 e del gennaio 2001, non vi sono elementi per ritenere che i coniugi attori, anche se a conoscenza delle informazioni sopra indicate che non sono state loro effettivamente fornite dall'intermediario, si sarebbero astenuti dall'acquistare i bond argentini e ciò per due ordini di ragioni:

- questi titoli, come detto, erano pienamente conformi al profilo di rischio degli attori, dimostrando il loro dossier titoli come gli stessi abbiano sempre acquistato obbligazioni speculative per il loro alto tasso cedolare;
- non vi sono prove che in quel periodo la banca convenuta fosse a conoscenza dell'irreversibile stato di insolvenza dello stato argentino, manifestatosi solo successivamente.

Con riguardo al terzo ordine, la descritta operazione speculativa posta in essere dal [REDACTED] dimostra che lo stesso, indipendentemente dalle informazioni che poteva ricevere dalla banca, era disposto ad accettare rischi altissimi pur di realizzare elevati guadagni di borsa.

La domanda dei coniugi [REDACTED] attori deve essere quindi rigettata, non avendo questi dimostrato il nesso di causalità tra il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca e la perdita del loro capitale.

Diverso ragionamento deve essere svolto con riferimento al dossier titoli riconducibile alla famiglia d'origine del sig. [REDACTED] e cointestato allo stesso, alla madre ed alle sorelle.

Come sopra accennato, un attento esame di tale portafoglio (vedi doc. 21 fascicolo convenuta) consente di verificare che, al momento della prima operazione impugnata del 6.10.99, lo stesso era composto esclusivamente da titoli di Stato, e segnatamente da BTP, i quali offrivano, ad eccezione di un titolo con scadenza 1999, bassi rendimenti cedolari che si aggiravano in media sul 4%.

Anche nei primi sette mesi del 1999 i cointestatari di tale dossier hanno acquistato BTP con tasso del 3,5 - 4 %.

Non vi è dubbio quindi che l'avvenuto acquisto in data 6.10.1999 di obbligazioni argentine per l'importo cospicuo di € 21.000,00 si ponga come un'operazione assolutamente non adeguata, per tipologia e dimensioni, al profilo di rischio degli investitori.

Parimenti non adeguate sono le operazioni dell'8.5.2000 per € 3.000, e del 9.5.2000 per € 13.000, acquisti che in quanto compiuti a distanza di un giorno possono essere esaminati in un contesto temporale e valutativo unitario.

Né peraltro può aver rilievo la circostanza che lo stesso giorno in tale dossier sia affluito anche l'acquisto di obbligazioni Turchia per l'importo di € 13.000.

Costituendo l'acquisto di queste ultime obbligazioni a carattere speculativo un episodio del tutto isolato al cospetto della maggior parte dei titoli presenti nel portafoglio aperto presso l'agenzia n. 13, non può certo ritenersi che fosse mutato il profilo di rischio di tali investitori, anche perché - a differenza di quanto avvenuto per il deposito titoli aperto presso l'agenzia n. 18 - non risulta che la banca abbia consegnato a quest'ultimi il documento sui rischi generali.

L'inadeguatezza delle operazioni compiute sul dossier titoli in questione comporta che la banca avrebbe dovuto osservare i requisiti di forma prescritti dall'art. 29 reg. consob, ma ciò non è avvenuto.



In particolare, non risulta che ai sottoscrittori di tali titoli siano state date le avvertenze relative alla inadeguatezza delle operazioni sopra indicate, né che gli ordini telefonici siano stati registrati su nastri magnetici.

A tal proposito, significativa è la deposizione del teste [REDACTED] che ha riferito di non sapere se in quel periodo la banca avesse o meno la facoltà di registrare le telefonate.

Non avendo pertanto la banca provato di aver espletato tali adempimenti attinenti alla struttura – contenuto degli ordini di acquisto del 6.10.1999 per l'importo € 21.000,00, dell'8.5.2000 per € 3.000,00 e del 9.5.2000 per € 13.000,00 deve dichiararsi la nullità degli ordini medesimi.

Ne consegue che l'istituto di credito convenuto deve essere condannato a versare ai signori [REDACTED] con riferimento al dossier titoli custodito presso l'agenzia [REDACTED] la somma complessiva di € 37.000,00 oltre agli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento da parte degli attori – dovendosi escludere la buona fede della banca alla luce di quanto sopra illustrato – al saldo.

Deve essere invece rigettata la domanda di rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita la prova del maggior danno a norma dell'art. 1224 cod. civ.

In considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, della complessità delle questioni trattate e degli indubitabili contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

rigetta le domande di [REDACTED] con riferimento al dossier titoli custodito presso l'agenzia n. [REDACTED] della Carive;

condanna l'istituto di credito convenuto a versare ai signori [REDACTED] con riferimento al dossier titoli custodito presso l'agenzia n. 13, la somma complessiva di € 37.000,00 oltre agli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento da parte degli attori al saldo.

compensa tra le parti le spese di lite.

Venezia 1.6.06



N. 6.10468/04
Sent. 1506/06

Il Giudice estensore
dr. A. Fidanzia

Il Presidente

dr. R. Zaico

IL CANCELLIERE CI
(Elisabetta Maltemo)

DEPOSITATO
- 4 LUG. 2006
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Venezia, 12/9/06

L' Operatore Giudiziario
(Stefania BORTOLOZZO)



uso motivice scopo
passaggio in giudicato delle
sentenze.